



## CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

00040 - via Roma, 5

☒ fax aut. 06/9447471

partita I.V.A.: 02145321002

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D. L. VO 28.08.2000, N.274, 2, COMMA 1 D.M.26.03.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO.8 D.LGS. 30.04.1992 N.285 .**

### PREMESSO

- Che a norma dell'art.54 del D.l.vo. 28 agosto 2000, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ;
- che l'art.2 , comma 1 , del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 , comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
- che l'ente presso il quale potrà svolgersi il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto Legislativo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del ..... di approvazione dello schema di convenzione trasmesso dal Tribunale di Velletri ;

Il ..... in Velletri presso la sede del Tribunale In Piazza G. Falcone

tra

Il Ministero della Giustizia , che interviene al presente atto nella persona del Dott....., Presidente del Tribunale di Velletri, giusta la delega di cui in premessa

e

Il Comune di Monte Porzio Catone, nella persona del legale rappresentante .....

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art.1

L'Ente offre la propria disponibilità di ricevere contemporaneamente un massimo di n. 2 (due) condannati alla volta, per l'intero arco dell'anno, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs 285/1992, consentendo che prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni e attività a sostegno dei servizi comunali, quali a titolo esemplificativo.

- tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- custodia e manutenzione di musei, mostre e manifestazioni varie;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini , parchi, strutture comunali etc...
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

#### Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna , nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Resp. Area Socio Culturale.....

Resp. Area Lavori Pubblici.....

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale di Velletri eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

Viene fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Viene fatto obbligo all'ente di assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione dalla stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data.....

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli Affari Penali.

Comune di Monte Porzio Catone

Ministero della Giustizia